



DETERMINAZIONE

Numero 8 del 28 aprile 2023

Oggetto: affidamento della fornitura e posa in opera della guaina del tetto della sede dell'Automobile Club Siena (CIG ZAE3AF2430). **Determinazione, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016**

IL DIRETTORE

Visto l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50 del 2016, a mente del quale *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Dato atto che si sono verificate delle infiltrazioni di acqua dal tetto all'interno dei locali dell'Ente a causa dell'ammaloramento della guaina;

Dato atto che le infiltrazioni interessano i locali occupati dall'ufficio del Direttore dell'Ente;

Dato atto si rende necessario eseguire con urgenza il ripristino della guaina, al fine di evitare maggiori danni e, soprattutto, al fine di garantire la salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro;

Visto l'art. 15, comma 1 del D.lgs 81 del 2008, cui *“Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: [...] z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti”*;

Dato atto che il RUP, vista l'urgenza di provvedere, ha richiesto all'Impresa Edilizia TH (P.IVA 01419980527) di presentare un preventivo per l'intervento di ripristino;

Dato atto che la suddetta impresa in data 13 aprile 2023 ha trasmesso un preventivo pari ad € 2.280,00 oltre IVA (**doc. a**);

Dato atto che il presente affidamento viene disposto nei confronti della medesima impresa che, con determinazione n. 2 del 16 gennaio 2023, era già intervenuta sempre per ripristinare guaina, ma con riferimento ad un'altra porzione del tetto;

Dato atto che l'affidamento nei confronti della suddetta impresa si rende necessario, poiché la stessa conosce le criticità della copertura dell'immobile ed ha già eseguito,



come scritto sopra, un altro analogo intervento, nonché l'analisi dello stato della copertura;

Dato atto, quindi, che l'Impresa conosce esattamente l'intervento da eseguire;

Dato altresì atto dell'urgenza di provvedere determinata dalla circostanza che, ove dovessero verificarsi nuove precipitazioni, vi sarebbe un serio aggravamento della attuale situazione;

Rilevato, inoltre, che secondo la giurisprudenza amministrativa *“Esistono numerose situazioni che possono portare una stazione appaltante a ritenere infungibile un certo bene o servizio; in alcuni casi ciò deriva da caratteristiche intrinseche del prodotto stesso, in altri può essere dovuto a valutazioni di **opportunità** e convenienza nel modificare il fornitore. Nei casi di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63), ma, in tal caso, in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti. Ne consegue, allora, che ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”* (T.A.R. Lombardia, Sezione IV, 21 febbraio 2018 n. 500);

Dato atto che l'Ente ha richiesto in occasione del precedente affidamento una dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016 (**doc. b**);

Dato atto che l'Impresa, dietro richiesta dell'Ente, ha già provveduto in occasione del precedente affidamento a consegnare la seguente documentazione:

- in data 14 gennaio 2023 il Piano Operativo della Sicurezza (POS), ai sensi del D.lgs 81 del 2008;
- in data 14 gennaio la polizza RCT/RCO;

Dato atto che l'Ente ha nuovamente eseguito le seguenti verifiche di legge:

- in data 28 aprile ha acquisito il DURC (**doc. b**);
- in data 28 aprile ha consultato il casellario delle annotazioni riservate ANAC (**doc. c**).



Dato atto che dall'esito delle suddette verifiche non emergono elementi ostativi al presente affidamento;

Dato atto che, secondo il Glossario dell'Edilizia Libera (ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222), le opere di “*riparazione, sostituzione, rinnovamento*” sono ascrivibili agli interventi di “*manutenzione ordinaria*”, vale a dire gli “*interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1)*” che rientrano nel regime giuridico delle attività di “*Edilizia libera*”, cioè delle attività che possono essere eseguite “*senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia*”;

Dato atto che l'Impresa risulta iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con numero di iscrizione FI/027684;

Dato atto che non si rende necessaria la redazione del Piano della Sicurezza e Coordinamento poiché in cantiere opera soltanto l'impresa affidataria, secondo quanto previsto dal D.lgs 81 del 2008;

Dato atto che l'immobile è in regime di comproprietà al 50% con Aci Italia, a cui, in data 14 aprile u.s. è stata inviata comunicazione contenente il preventivo dei lavori per la condivisione della spesa;

Dato atto che il budget annuale consente di accogliere la spesa stimata dal presente affidamento;

DETERMINA

di affidare la fornitura e posa in opera della guaina del tetto della sede dell'Ente alla **EDILIZIA T.H. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA** (P.IVA 01419980527), con sede legale in Castelnuovo Berardenga (SI), Via Chianti Classico n. 48 – PEC: ediliziathsr1@pec.it;

di stabilire che i termini e le condizioni del presente affidamento sono contenuti nella presente determina, nonché nel preventivo trasmesso dall'Impresa (**doc. a**);

di stabilire che l'importo dell'affidamento è pari ad € **2.280,00 oltre IVA**, così come previsto del preventivo trasmesso, da remunerare “*a corpo*”, di cui:

- € 1.000,00 oltre IVA per la demolizione del manto di guaina di circa mq 20,00 con distacco e carico e trasporto alle discariche;



- € 80,00 oltre IVA per il distacco bocchettoni e verifica con modifica e fornitura e posa nuovo bocchettoni di scarico;
- € 1.200,00 oltre IVA fornitura e posa due tratti di nuovo manto Mapelastich posa e allisciatura.

di stabilire che l'Impresa è l'unico soggetto autorizzato ad entrare nell'area di cantiere e che è espressamente vietato, in assenza di autorizzazione dell'Ente, dietro richiesta scritta dell'Impresa, l'ingresso di altri soggetti nell'area di cantiere;

di stabilire che l'importo del presente affidamento, determinato come sopra, è comprensivo di ogni e qualsiasi onere a carico dell'Impresa e che per tutte le opere appaltate il corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata della posa in opera e compensativo di tutte le opere, forniture, servizi e quant'altro necessario per consegnare il lavoro finito;

di stabilire che il tempo utile per ultimare tutte le lavorazioni è di **5 giorni** dalla restituzione della presente determina firmata digitalmente;

di stabilire che l'Impresa, ultimate tutte le lavorazioni, ne dia comunicazione scritta al RUP;

di affidare riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di obbligare l'affidatario al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di stabilire che il RUP è il sottoscritto Direttore, il quale dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50 del 2016;

di stabilire che, trasmesso il presente provvedimento all'Impresa, la quale dovrà restituirlo firmato digitalmente, esso rappresenti altresì formale ordine di affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma del D.lgs 50 del 2016, senza necessità di formalizzazione di specifico contratto;

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione trasparente".



Automobile Club Siena

F.to IL DIRETTORE
Dott. Riccardo Sansoni

Allegati conservati agli atti di ufficio:

- a) preventivo;
- b) DURC;
- c) visura del casellario delle annotazioni riservate ANAC.